

Conti correnti, niente bollo se la giacenza media non supera i 5mila euro

Il bollo sui conti correnti risparmia i piccolissimi risparmiatori e i meno abbienti. È quanto emerge dalla circolare 48 dell'agenzia delle Entrate che chiarisce le modalità di applicazione dell'imposta ridisegnata dal decreto salva-Italia dello scorso anno. Partiamo dall'inizio: il bollo è pari a 34,20 euro se il cliente è una persona fisica e a 100 euro negli altri casi. Quando scatta l'esenzione? Il prelievo fa salvi i casi in cui gli estratti e i libretti intestati ai cittadini hanno un valore medio di giacenza complessivo non superiore a 5mila euro. Così come sono esclusi i titolari di conto corrente base, vale a dire il servizio senza spese riservato ai consumatori con Isee (l'indicatore della situazione economica familiare) è inferiore a 7.500 euro.

La circolare 48/E si sofferma anche sull'applicazione nelle diverse situazioni possibile e anche per le altre tipologie di risparmio. Così in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati allo stesso soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto. Il documento delle Entrate precisa, inoltre, che l'imposta deve essere pagata in relazione ai giorni effettivamente rendicontati e pertanto si ridurrà con il diminuire dei giorni fino a un minimo di un euro. documenti

Agenzia delle Entrate - Circolare 48E



Cosa succede per le comunicazioni dei rapporti finanziari? Sono interessate le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, a polizze assicurative e i buoni fruttiferi postali con valore superiore a 5mila euro. Rientrano nel campo applicativo dell'imposta, per espressa previsione normativa, inoltre, i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Per queste tipologie di comunicazioni, l'imposta viene applicata, in relazione all'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il singolo ente gestore, in modo proporzionale nella misura dello 0,1% annuo nel 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013, con un importo minimo di 34,20 euro e un massimo, previsto soltanto per il 2012, di 1.200 euro. L'imposta si applica alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto alla redazione e all'invio delle comunicazioni, mentre restano fuori le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.